

## IL CREDITO AI CONSUMATORI

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>La fase precontrattuale .....</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1      | La valutazione del merito di credito.....   | 4         |
| <b>3</b> | <b>La fase della stipula del contratto .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>La fase post contrattuale.....</b>   | <b>7</b>  |
| 4.1      | Gli sconfinamenti.....  | 8         |
| 4.2      | Il recesso.....   | 9         |
| 4.3      | L'inadempimento del fornitore.....  | 10        |
| 4.4      | Il rimborso anticipato.....   | 10        |
| <b>5</b> | <b>Il credito immobiliare ai consumatori.....</b>   | <b>19</b> |
| 5.1      | Fase precontrattuale.....   | 20        |
| 5.1.1    | La valutazione del merito di credito.....   | 22        |
| 5.1.2    | La valutazione dei beni immobili .....  | 23        |
| 5.2      | Fase della stipula del contratto.....   | 23        |
| 5.3      | Fase post contrattuale .....  | 23        |
| 5.3.1    | L'inadempimento del consumatore .....   | 23        |
| 5.3.2    | Rimborso anticipato .....   | 25        |
| 5.3.3    | La disciplina applicabile .....   | 25        |
| <b>6</b> | <b>Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione .....</b> | <b>25</b> |
| 6.1      | Disciplina .....  | 26        |
| 6.1.1    | Impiegati e salariati dello Stato .....   | 27        |
| 6.1.1.1  | Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.....   | 33        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 6.1.2    | Impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dipendenti di soggetti privati.....  | 34        |
| <b>7</b> | <b>Pronunce dell'ABF in materia di credito ai consumatori .....</b>   | <b>37</b> |
| 7.1      | Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021 (Rimborso anticipato del credito ai consumatori, art. 125-sexies TUB) ..... | 37        |
| 7.2      | Collegio di Coordinamento, decisione n. 12645 del 17 maggio 2021 (Inadempimento del fornitore, art. 125-quinquies TUB) .....                  | 40        |
| 7.3      | Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679 del 05 maggio 2021 (Rimborso anticipato del credito ai consumatori, art. 125-sexies TUB) .....  | 44        |
| 7.4      | Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909 del 31 marzo 2020 (Rimborso anticipato del credito ai consumatori, art. 125-sexies TUB) .....    | 47        |
| 7.5      | Collegio di Coordinamento, decisione n. 23293 del 08 novembre 2018 (Mancata o errata indicazione del TAEG).....                               | 49        |
| 7.6      | Collegio di Coordinamento, decisione n. 12832 del 08 giugno 2018 (Nullità della clausola relativa al TAEG) .....                              | 51        |
| 7.7      | Collegio di Coordinamento, decisione n. 2397 del 25 gennaio 2018 (Polizze assicurative e TAEG) .....  | 53        |

## **1 Introduzione**

Il Capo II del Titolo VI del TUB detta la specifica disciplina applicabile ai **contratti di credito**, comunque denominati, **tra un finanziatore e un consumatore**, definito dall'art. 121, comma 1, lettera b), TUB come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il credito ai consumatori è un finanziamento che il consumatore può richiedere **solo per bisogni personali**, che riguardano la **vita privata e familiare**. Quando è utilizzato per acquistare un bene o un servizio è denominato **prestito finalizzato** o “credito collegato” e, di norma, il finanziatore versa la somma direttamente al venditore o al prestatore del servizio. Se, invece, viene richiesto per soddisfare il bisogno di denaro liquido, si chiama **prestito non finalizzato**.

Sono, pertanto, **escluse** dal credito ai consumatori tutte le forme di credito per **esigenze** che riguardano le **attività professionali**. Inoltre, anche se chiesti da un consumatore per esigenze private, non sono considerati “credito ai consumatori” i contratti di finanziamento elencati dall'art. 122 TUB.

Il finanziamento può andare da 200 a 75.000 euro<sup>1</sup> ed è concesso da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore di beni o servizi.

Le norme del Capo II mirano a tutelare i consumatori in maniera più specifica ed accentuata rispetto alla normale clientela, prevedendo regole di maggior chiarezza, concisione e puntualità in tema di pubblicità, costi e diritto di recesso.

Il legislatore ha preferito inserire esclusivamente nel TUB la disciplina sul credito ai consumatori abrogando le norme del Codice del Consumo e prevedendo espressamente all'art. 43 del Cod. Cons. il rimando al TUB.

---

<sup>1</sup> Tuttavia, l'art. 122, comma 1 bis, TUB stabilisce che le norme sul credito ai consumatori si applicano anche ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

## **2 La fase precontrattuale**

L'art. 123 TUB stabilisce che gli **annunci pubblicitari** che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni:

1. il tasso d'interesse riportato su base annuale, specificando se fisso o variabile;
2. le spese comprese, comunque denominate, nel costo totale del credito;
3. l'importo totale del credito;
4. il tasso annuo effettivo globale (TAEG);
5. la durata del contratto, se determinata;
6. se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore;
7. l'ammontare delle singole rate.

Il **tasso annuo effettivo globale** è un indicatore sintetico di costo che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

Il TAEG è **comprensivo** degli **interessi** e di tutti i **costi**, le **commissioni**, le **imposte** e tutte le **altre spese** che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

L'Art. 124 TUB stabilisce che il finanziatore debba fornire al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni sono fornite dal finanziatore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (c.d. **modulo SECCI** – Standard European Consumer Credit Information) il quale presenta tutte le informazioni utili perché il consumatore possa valutare nel modo più trasparente l'offerta di credito.

### **2.1 La valutazione del merito di credito**

Ai sensi dell'articolo 124-bis del TUB il finanziatore, prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo dell'importo totale del credito, effettua una **valutazione del merito creditizio** del consumatore (ossia la sua **capacità di rimborsare il finanziamento**) sulla base di informazioni adeguate relative alla sua situazione economica complessiva, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente, come la Centrale Rischi o i SIC<sup>2</sup>.

L'art. 125 TUB dispone che, se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori.

Il finanziatore, inoltre, deve:

- informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnala a una banca dati informazioni "negative" sul suo conto;
- assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente i dati in caso di errori;
- informare il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

### **3 La fase della stipula del contratto**

I contratti di credito sono redatti in **forma scritta** ex art. 125-bis del TUB. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il **contratto è nullo** e la nullità può essere fatta valere **solo dal consumatore**.

Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La consegna, quando ha a oggetto una copia cartacea, è attestata mediante apposita sottoscrizione del

---

<sup>2</sup> Si veda in materia la dispensa n. 18 "Gli archivi di dati di natura pubblicitaria e privatistica".

consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore.

I contratti di credito devono indicare in modo chiaro e conciso:

1. il tipo di credito;
2. le parti del contratto (consumatore e finanziatore);
3. la durata del contratto di credito;
4. l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
5. nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
6. il tasso di interesse e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione;
7. il TAEG;
8. l'importo totale dovuto dal consumatore;
9. l'importo, il numero e la periodicità delle rate;
10. tutte le spese derivanti dal contratto;
11. il tasso degli interessi di mora;
12. una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
13. l'esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo;
14. il diritto del consumatore al rimborso anticipato;
15. le modalità per presentare reclami e i mezzi di tutela stragiudiziale (ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi;
16. le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto.

Il contratto è **nullo** se non contiene le informazioni essenziali relative a:

- il tipo di contratto;
- le parti del contratto;
- l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.